

# STATUTO dell'A.S.D. QUATTRO TORRI

## TITOLO I \* Denominazione – Sede

**Art. 1** – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede legale in Ariccia (RM), Via Nino Costa n. 40, un'associazione sportiva che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUATTRO TORRI", in breve detta "A.S.D. QUATTRO TORRI".

## TITOLO II \* Scopo – Oggetto

**Art. 2** – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, che opera su tutto il territorio nazionale e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, è apartitica ed opera a fini sportivi - sia promozionali che agonistici -, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Con delibera del Consiglio Direttivo, si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con l'obbligo di conformarsi alle sue norme e direttive, nonché agli Statuti e ai Regolamenti degli Enti, Discipline e Federazioni cui intende affiliarsi; inoltre, potrà aderire ad altre Associazioni Sportive, Culturali, Socio-sanitarie ed analoghe o similari.

**Art. 3** – L'Associazione ha come finalità:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la formazione e il perfezionamento nelle pratiche sportive sia di carattere individuale che di gruppo, ludiche, culturali legate in particolare a Scacchi, Dame, Go, Othello/Reversi, Bridge, Backgammon, Sport della Mente e discipline ludiche, con particolare riguardo ai valori educativi, culturali, associativi e sportivi del gioco e alle relazioni sociali e di aiuto;
- b) aprire sedi e creare e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere su tutto il territorio nazionale, in ogni Comune in cui sia possibile ed utile il suo intervento;
- c) organizzare squadre sportive per la preparazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alle diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e psicomotoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) valorizzare i contenuti culturali, educativi, ri-educativi, ricreativi, formativi, didattici ed associativi delle attività, creando strutture organizzative qualificate, promuovendo un'adeguata sensibilizzazione di istruttori e tecnici e rendendo il gioco, lo sport, la cultura accessibili al maggior numero possibile di bambini, ragazzi, giovani e persone di ogni sesso ed età, nel rispetto delle diversità e diverse abilità, promuovendo il talento e la crescita;
- f) promuovere iniziative capaci di rendere sensibile, partecipe, informata l'opinione pubblica e coinvolgere le istituzioni (in primo luogo la Scuola e gli Enti locali), gli Istituti e le Associazioni culturali, le forze sociali ed intellettuali che, con il loro intervento, possono determinare migliori condizioni per lo sviluppo qualificato e di massa delle attività statutarie).

Inoltre, l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico attrezzato;
- b) collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- c) allestire e gestire bar e posti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
- d) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- e) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nell'osservanza delle norme amministrative e fiscali vigenti.

## TITOLO III \* Soci

**Art. 4** – Il numero dei Soci è illimitato.

**Art. 5** – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nelle forme stabilite dall'Associazione e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

All'approvazione della richiesta, verrà rilasciata la tessera sociale, comprensiva di eventuali tessere federali e/o di Enti di promozione sportiva (previa corresponsione del loro costo e di un contributo associativo annuale stabilito dal Direttivo), con conseguente inserimento nel Libro Soci ed acquisizione della qualifica di Socio.

**Art. 6** – La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, prendendo parte alle assemblee ordinarie e straordinarie ed esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione di modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- all'elettorato attivo e passivo, ed a partire dal 91° giorno successivo all'ammissione;
- per i Soci minorenni l'elettorato attivo è esercitato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale, se diverso dal genitore.

I Soci individuali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

**Art. 7** – I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività; esso è determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non restituibili e non rivalutabili.

#### **TITOLO IV \* Recesso - Rescissione**

**Art. 8** – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

**Art. 9** – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Decade dalla qualifica di socio chi, senza un giustificato motivo, si renda inadempiente nel versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione e la decadenza da socio diventano operanti dall'annotazione nel Libro Soci, sul quale vanno parimenti annotati i recessi e altri casi di perdita della qualifica.

**Art. 10** – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari con garanzia di avvenuto ricevimento (raccomandata a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata).

#### **TITOLO V \* Fondo Comune - Esercizio Sociale - Sezioni di attività**

**Art. 11** – Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che dovessero pervenire all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 12** – L'esercizio sociale va dal 1°/9 al 31/8 dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 13** – Con delibera del Consiglio Direttivo, per ogni attività sportiva, culturale o centro di interesse sportivo, culturale o geografico facente capo all'Associazione possono essere istituiti in ogni Comune uno o più Circoli Territoriali o Sezioni specifiche, alle quali possono aderire tutti gli interessati, purché Soci dell'Associazione.

La direzione e l'organizzazione di ogni Circolo o Sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di Circolo o Sezione, nel cui ambito sono assegnati dal Direttivo – su proposta del Comitato stesso - alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.), si incarica di:

- a) applicare lo Statuto Sociale, attenendosi ad esso ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso di Circoli e impianti sportivi, alla scelta dei tecnici, formatori, educatori, istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine e i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci, dirigenti, atleti, educatori, istruttori) le norme emanate dagli Enti, Associazioni e Federazioni competenti, relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline e centri di interesse;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo. I bilanci preventivi e consuntivi di Circoli e Sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

## TITOLO VI \* Organi dell'Associazione

**Art. 14** – Sono Organi obbligatori dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

Con delibera del Direttivo, possono essere istituite Commissioni di lavoro, controllo o monitoraggio delle attività (a mero titolo esemplificativo: Formazione e ricerca, Relazioni e Sviluppo, ecc.).

**Art. 15** – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblico tramite il sito Web dell'Associazione o modalità equivalenti, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Essa deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il luogo, la data e l'orario della prima convocazione;
- c) il luogo, la data e l'orario della seconda convocazione.

**Art. 16** – L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e lo stato patrimoniale redatti dal Consiglio Direttivo;
- b) stabilisce il numero dei consiglieri (dispari, da 5 a 9), almeno 90 giorni prima della data della loro elezione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 17** – L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

**Art. 18** – In prima convocazione l'Assemblea (sia essa ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea (sia essa ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con le quote sociali e iscritti da almeno tre mesi. Le delibere delle Assemblee sono valide (a maggioranza assoluta dei voti) su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti aventi diritto di voto.

**Art. 19** – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Su proposta del Direttivo, l'Assemblea può conferire i titoli di Socio Onorario e di Presidente Onorario a persone con particolari meriti sociali, culturali e sportivi, che, pur non fruendo dei diritti legati alla qualifica di Socio di cui all'Art. 6, possono svolgere attività di rappresentanza e intrattenere contatti per conto dell'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa, inoltre, alle riunioni del C. D. con parere consultivo.

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri scelti tra gli associati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci regolarmente tesserati a Federazioni, Discipline ed Enti ai quali l'Associazione ha deliberato di affidarsi, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni o Discipline di appartenenza e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Sono motivi di decadenza dalla carica per i Consiglieri: a) l'assenza ingiustificata a tre riunioni del Direttivo nell'anno solare, anche non consecutive; b) l'elezione a cariche dirigenziali all'interno di partiti o gruppi politici.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. Nomina tra i Consiglieri un Tesoriere e un Segretario, con funzioni di promozione e coordinamento delle attività

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite avviso con mezzi telematici e non, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' convocato dal Presidente ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti,

anche in video o tele-conferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, decide nell'ordine il voto del Presidente, del Vice-Presidente, del Consigliere anziano.

E' fatto espresso divieto agli Amministratori della Società sportiva di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o disciplina associata (se sport riconosciuto dal CONI), ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gestire l'Associazione. A puro titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e la relazione sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni di attività autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

**Art. 21** – In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente (sia esso dimissionario o in carica) è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo

**Art. 22** – Il Presidente, eletto tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

**Art. 23** – In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

**Art. 24** – E' compito del Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, curare la tenuta di cassa e l'inventario dei beni, nonché promuovere e predisporre strategie e strumenti di crescita economica dell'Associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo può esercitare i poteri di firma che comportano una disposizione economica attiva o passiva.

**Art. 25** – Spetta al Segretario, di concerto con il Consiglio Direttivo, promuovere e coordinare le attività dei Circoli e dei Centri di attività educativa, culturale e sportiva dell'Associazione (Scuole, Comunità, Squadre, etc.).


#### **TITOLO VII \* Scioglimento - Norme finali**

**Art. 26** – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, ludiche e culturali, al fine di perseguire finalità di utilità generale e sentiti gli organismi di controllo previsti dalle normative vigenti.

**Art. 27** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**Modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4/12/2023.**

**Il Presidente**



**Il Segretario verbalizzante**

